



COMUNE DI LECCE

Corpo di Polizia Locale

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

**“NORME PER LA SICUREZZA URBANA E PER LA QUALITA’ DELLA
VITA”**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21/03/2017



PAG. 1

COMUNE DI LECCE **1**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione	4
Art. 2 - Definizioni	4

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO **5**
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 3 - Comportamenti vietati	4
Art. 4 - Altre attività vietate	6

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 5 - Criteri di sicurezza per l'installazione di impianti di g.p.l. per uso domestico e per l'esercizio di depositi di gas combustibile	7
Art. 6 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale	8
Art. 7 - Pericolo di incendi, esalazioni moleste	10
Art. 8 - Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi	11
Art. 9 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici	11
Art. 10 - Trasporto di oggetti pericolosi	11
Art. 11 - Sicurezza e decoro degli edifici pubblici o privati	12
Art. 12 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri	13
Art. 13 - Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali	13
Art. 14 - Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale	13

TITOLO III - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO **15**

Art. 15 - Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro	14
Art. 16 - Divieto di schizzare	15
Art. 17 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro, al quieto vivere e, più in generale, alla sicurezza urbana	155
Art. 18 - Recinzione e manutenzione terreni	16
Art. 19 - Tutela della tranquillità pubblica	18
Art. 20 - Tutela della convivenza civile	18
Art. 21 - Circoli privati	19
Art. 22 - Orari di lavoro delle attività rumorose	20
Art. 23 - Strumenti musicali	21
Art. 24 - Dispositivi acustici antifurto	21
Art. 25 - Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore	21
Art. 26 - Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici	21

TITOLO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE **22**

Art. 27 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa	22
Art. 28 - Negozi e articoli per soli adulti	23
Art. 29 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi, nelle vetrine esposti al pubblico o per strada	233
Art. 30 - Mestieri ambulanti e altre attività	244
Art. 31 - Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti	244
Art. 32 - Raccolta stracci o altri oggetti	25
Art. 33 - Locali di noleggio di velocipedi	25

TITOLO V - SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO 25

SEZIONE I - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art. 34 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità	25
Art. 35 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità	26

SEZIONE II - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI

Art. 36 - Sistema sanzionatorio	26
Art. 37 - Sanzioni accessorie e ripristino.	26
Art. 38 - Abrogazioni	28

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art.158 c.2 del D.Lgs. n.31/03/1998 n.112.

2. Per polizia amministrativa locale si intende, l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti, ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche, giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art.159 c.2 del D.lgs.31/03/1998 n.112.

3. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
- b) convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro;
- c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
- d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;
- e) mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone.

4. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

5. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) i monumenti e le fontane monumentali;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 3 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta, paline e pensiline per fermate mezzi pubblici e altri elementi

- d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati dai legittimi aventi diritto, sulle altrui proprietà. Anche se autorizzate dai proprietari, le collocazioni/affissioni ecc. che siano visibili al pubblico devono essere autorizzate dal competente settore comunale;
 - f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se' o per gli altri o procurare danni;
 - g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età di anni 14;
 - h) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
 - i) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
 - l) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - m) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - n) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - o) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
 - p) affiggere o collocare etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari e non (oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili) su beni pubblici o privati esposti al pubblico alberi (come, ad esempio, muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti); Sarà considerato obbligato in solido, ai sensi dell'art. 6 della legge n.689/81 ed [ai sensi dell'art. 6 c.2 D.Lgs. 15/11/1993 n.507](#), l'utilizzatore/beneficiario dello spazio pubblico privo di autorizzazione.

q) lasciare in sosta velocipedi che per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere essere stati abbandonati o siano indecorosi.

Salvo i casi di necessità ed urgenza per i quali gli agenti accertatori procederanno senza ritardo, sul velocipede che si trova in sosta violando la presente disposizione verrà apposto un avviso.

Dopo 15 giorni dall'esposizione dell'avviso, se il velocipede non sarà stato spostato, gli organi accertatori potranno liberarlo forzatamente da eventuali catene o altro, e procedere alla sua rimozione sottoponendolo a sequestro amministrativo ai fini della confisca. Eventuali spese di rimozione e custodia saranno imputate ai soggetti che ne dimostrino la legittima proprietà

Sanzione: se non risultano applicabili sanzioni amministrative e/o penali previste da altre norme statali, regionali o comunali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 4 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;

b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;

e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

2. A tutela della corretta fruizione e della sicurezza degli utenti delle biblioteche civiche, è vietato ai frequentatori delle stesse porre in essere comportamenti tali da arrecare disturbo o molestia agli utenti e/o arrecare danni alle strutture. Il bibliotecario ha la facoltà di allontanare le persone che si rendano responsabili dei comportamenti vietati. L'inottemperanza all'invito di allontanamento dai locali della biblioteca comporta l'applicazione

della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50 ad € 300. Gli organi di vigilanza provvederanno all'allontanamento coattivo del responsabile della violazione.

Sanzione: se non risultano applicabili sanzioni amministrative e/o penali previste da altre norme statali, regionali o comunali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 5 - Criteri di sicurezza per l'installazione di impianti di g.p.l. per uso domestico e per l'esercizio di depositi di gas combustibile

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.
3. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.
4. I depositi e magazzini di gas compressi in bombole di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.
5. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione devono essere opportunamente riparate.
6. Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.
7. È vietato costituire ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non possono essere detenuti in quantità superiori a 100 kg. e non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

8. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili.

9. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

10. Nelle scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

11. Nelle case di civile abitazione è consentito il deposito di massimo n. 2 bombole di g.p.l. per una capacità complessiva non superiore a kg. 20, ovvero di massimo n. 1 bombola se di capacità complessiva pari a kg. 15.

Sanzione: se non risultano applicabili sanzioni amministrative e/o penali previste da altre norme statali, regionali o comunali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 ad € 480,00.

Art. 6 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

1. A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico e ambientale, ai sensi dell'art. 31 co. 5 della Legge Regionale n. 24/2015 "Codice del commercio", sono interdette al commercio su aree pubbliche, in conformità a quanto previsto dalla legge le seguenti strade e piazze cittadine:

Viale Gallipoli, Viale Otranto, Viale Lo Re, Piazza d'Italia, Via Cavallotti, Via San Francesco d'Assisi, Via Garibaldi, Via XXV Luglio, Via Costa, Viale Marconi, Viale De Pietro, Viale Calasso, Viale dell'Università, Viale Marche, Viale Alfieri, Viale Rossini, Viale Japigia, Viale Leopardi, Viale Foscolo, Viale Risorgimento, Viale della Repubblica, Viale Grassi, Via Dell'Abate, Via Leuca, Via XX Settembre, Via Don Minzoni, Via Torre del Parco, Via Orsini del Balzo, Via San Lazzaro, Via Merine, Via Tafuro, P.tta Brunetti, Via Corridoni, Via Gentile, Largo Monti, Via Pitagora, Via B. Croce, P.zza Partigiani, Via Lupiae, Via Foscarini, Via C. Ritucci, Via 95° Rgt. Fanteria, Via Oberdan, Via Salandra, Via Trinchese, Via C. Battisti, Via Imperatore Adriano, Via del Mare, Viale della Libertà, Via e Piazza L. Ariosto, Via Costadura, Via Di Pettorano, Via Giammatteo, Via Adriatica, Via De Jacobis, Via S. Maria dell'Idria, Via Diaz, P.le Rudiae, Via Massaglia, Via Orsini Ducas, Via Lequile, Viale O. Quarta, Via San Cesario, Via P. B. Realino, Via Duca degli Abruzzi, Via M. Bernardini, tratto urbano della S.S. Lecce-Brindisi, Via G. Libertini, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza Duomo, Via G. Palmieri, Via Augusto Imperatore, Via Rubichi, Via Templari.

2. Tale divieto è esteso, altresì, al tratto iniziale per metri lineari 30,00 di tutte le strade che incrociano le vie sopra indicate nonché a tutto il centro storico.

3. Sono esclusi dall'interdizione di cui ai commi 1 e 2 le aree mercatali, limitatamente agli orari di mercato, ed i chioschi autorizzati.

4. Per tale violazione è sempre disposto il sequestro amministrativo ai fini della confisca dei mezzi utilizzati, della merce e dei proventi derivanti da attività illecita.

Sanzione: se non risultano applicabili sanzioni amministrative e/o penali previste da altre norme statali, regionali o comunali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 3.000,00.

Art. 7 - Pericolo di incendi, esalazioni moleste

1. In tutto il territorio comunale è fatto divieto di accendere fuochi liberi per bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale.

2. Con le modalità previste dal Testo Unico Ambiente (art. 182, co. 6-bis del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche) è permesso il raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro di materiali vegetali effettuate nel luogo di produzione che costituiscono normali pratiche agricole, secondo le seguenti modalità:

- ad almeno 50 mt. dalle strade private e pubbliche;
- ad almeno 100 mt. dalle abitazioni e dalle zone boscate;
- con inizio dalle ore 07.00 e termine della combustione entro le ore 10.00;
- il fuoco deve essere sorvegliato.

Nel caso fosse impossibile il rispetto delle distanze dalle abitazioni e strade pubbliche la combustione deve essere effettuato in fossa e il presidio deve essere effettuato con idonei mezzi di spegnimento.

3. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale, laddove sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.

4. E' parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.

5. E' fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.

Sanzione: se non risultano applicabili sanzioni amministrative e/o penali previste da altre norme statali, regionali o comunali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 8 - Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi

1. E' fatto divieto per chiunque In luoghi pubblici o privati, non adibiti allo scopo o non autorizzati, arrecando pericolo o grave disturbo alla quiete pubblica, di:

- effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in ogni altro modo;
- esplodere petardi o gettare/lanciare oggetti accesi.

Sanzione: se non risultano applicabili sanzioni amministrative e/o penali previste da altre norme statali, regionali o comunali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 9 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

1. Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o le aree frequentate, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.

2. Gli offendicula ed ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico dovrà essere installata o posizionata o protetta in modo da non causare pericolo per la collettività.

3. E' proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia a chiunque o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

Sanzione: se non risultano applicabili sanzioni amministrative e/o penali previste da altre norme statali, regionali o comunali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 10 - Trasporto di oggetti pericolosi

1. Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali, è fatto divieto di trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare, in determinate situazioni, pericolo per la collettività.

2. Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali, è fatto divieto attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli o altri strumenti da

taglio che non siano opportunamente smontati o protetti in modo da impedire il pericolo ai danni dei passanti.

Sanzione: se non risultano applicabili sanzioni amministrative e/o penali previste da altre norme statali, regionali o comunali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Art.11 - Sicurezza e decoro degli edifici pubblici o privati

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento urbanistico edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio pubblico e privato e le relative pertinenze, in buono stato di manutenzione, pulizia e decoro in ogni sua parte, anche al fine di prevenire pericoli, cadute, allagamenti, incendi. Sulle facciate o sulle altre parti dei fabbricati in vista al pubblico è vietato esporre panni stesi e collocare oggetti in modo da causare diminuzione del decoro dell'immobile.

2. E' vietato imbrattare o danneggiare, effettuare scritte o disegni, su monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture.

3. L'amministrazione comunale provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico o comunque blasfeme o contrarie alla pubblica decenza.

4. E' consentita l'applicazione di materiali trasparenti che impediscano di tracciare scritte o favoriscano la ripulitura delle stesse.

5. Al fine di garantire l'igiene, la prevenzione incendi e la stabilità degli immobili gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi, dei depositi, della tipologia degli oggetti detenuti. E' altresì obbligatorio conservare e mantenere in condizione di pulizia e decoro i muretti e cancelli di recinzione, le targhette relative ai numeri civici, ai numeri interni e le targhe riportanti i dati dell'amministratore di condominio.

6. Gli edifici in disuso devono essere mantenuti in sicurezza ed in stato decoroso. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

Sanzione: se non risultano applicabili sanzioni amministrative e/o penali previste da altre norme statali, regionali o comunali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 12 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

1. Al fine di garantire la sicurezza di chiunque è fatto obbligo di fissare adeguatamente con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private.

2. Nei luoghi pubblici o privati è fatto divieto di produrre lo stillicidio di acqua o di altri liquidi, con eccezione per le aree agricole ed i giardini, ovvero di causare la caduta di terra o l'emissione di polveri ad esempio sbattendo tappeti, tovaglie e simili.

Sanzione: se non risultano applicabili sanzioni amministrative e/o penali previste da altre norme statali, regionali o comunali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 13 - Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €154,00 ad € 516,00.

2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'Anagrafe canina di cui alla Legge regionale n. 12/1995 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 38,00 ad € 232,00.

3. Chiunque, avendo iscritto il cane all' Anagrafe canina di cui alla Legge regionale n. 12/1995 omette di sottoporlo ad inserimento di Microchip è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 154,00.

4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da da € 2.582,00 ad € 5.164,00.

5. Il detentore del canone che non denuncia la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento, la morte dell' animale, come previsto dalla alla Legge regionale n. 12/1995, è punito con una sanzione amministrativa da € 77,00 ad € 464,00.

Le sanzioni amministrative previste dai precedenti commi del presente articolo devono essere versate alla Regione Puglia c.c. n. 726703 intestato a Regione Puglia – CONTENZIOSO/LE – viale Aldo Moro – 73100 LECCE

6. (ABROGATO)

Art. 14 - Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

1. E' fatto divieto di salire su inferriate, cancellate, e altri luoghi dai quali si possa essere causa di fastidio per i passanti.

2. E' vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e

simili, spallette di fiumi e torrenti, pigne dei ponti o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità.

Sanzione: se non risultano applicabili sanzioni amministrative e/o penali previste da altre norme statali, regionali o comunali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

TITOLO III - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art. 15 - Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

1. Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità. La Polizia Locale, nei casi di contrasto o conflitto sociale, ricerca e propone soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o essere motivo di indecenza.

3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei Regolamenti comunali di igiene e smaltimento dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume.

4. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei Regolamenti comunali di igiene, è fatto divieto a chiunque usare bombolette spray di vernice, o vernice di qualsiasi genere, per sporcare le persone, imbrattare o disegnare graffiti sui muri, sul suolo, sulle attrezzature, sui segnali stradali e su ogni bene pubblico.

6. E' fatto obbligo agli amministratori dei condomini di apporre all'esterno dei fabbricati, sul luogo di accesso, accessibile anche ai terzi, targhetta riportante l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore.

Sanzione: se non risultano applicabili sanzioni amministrative e/o penali previste da altre norme statali, regionali o comunali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 16 - Divieto di schizzare

In presenza di pozzanghere, fanghiglia o neve fradicia sulle strade i conducenti di veicoli dovranno tenere un comportamento tale da evitare in qualunque modo di bagnare o sporcare di fango persone sia in fase di attraversamento stradale che in transito o in sosta sul marciapiedi.

Sanzione: se non risultano applicabili sanzioni amministrative e/o penali previste da altre norme statali, regionali o comunali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 17 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro, al quieto vivere e, più in generale, alla sicurezza urbana

1. Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:

a) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

b) contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano attività di meretricio su strada o che, per atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestino comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali. Se l'interessato è a bordo di un veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio; consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione del presente comma.

c) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La Polizia Locale può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate, ai sensi dell'articolo 37 del presente regolamento; può far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati;

d) visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi;

e) sdraiarsi, sedersi, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente occupando con sacchetti cartoni o altro il suolo pubblico, i luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti, i gradini dei monumenti, le panchine e le soglie degli edifici prospicienti la pubblica via;

f) avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o

pericolo al flusso pedonale o veicolare, ovvero causando disturbo alle persone presenti presso le abitazioni o vicino agli ospedali.

g) vendere merci o offrire servizi abusivamente, non rispettando le prescrizioni stabilite dalle leggi vigenti (ad esempio la pulizia o il lavaggio di vetri, fari o altre parti di veicoli). Per tale violazione è sempre disposto il sequestro amministrativo ai fini della confisca dei mezzi utilizzati, della merce e dei proventi derivanti da attività illecite.

h) stazionare ed assembrarsi su tutto il territorio del Comune, intendendosi come tali la contemporanea presenza di più persone con comportamenti che risultino non consoni al decoro dell'ambiente e alla pubblica decenza, ovvero, arrechino disturbo alla quiete pubblica e senso di insicurezza, oltre che limitare la normale fruibilità degli spazi pubblici e privati da parte dei cittadini

i) organizzare, promuovere e partecipare, anche solo proponendo ai passanti di prendervi parte, al gioco di abilità cosiddetto "delle tre carte" o "delle campanella" o simili. Le cose utilizzate per commettere la violazione, ivi compreso il denaro delle giocate, saranno oggetto di sequestro da parte degli organi deputati al controllo tenuti a dare applicazione al provvedimento, per la successiva confisca ai sensi dell'art.13 Legge 689/1981.

j) vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti, ovvero davanti agli ingressi degli ospedali, delle scuole e dei luoghi di culto;

k) lavare i veicoli, lavare o strigliare animali;

l) (ABROGATO)

m) far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile.

Sanzione: se non risultano applicabili sanzioni amministrative e/o penali previste da altre norme statali, regionali o comunali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 18 - Recinzione e manutenzione terreni

1. Ogni terreno deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie e alle condizioni igieniche del luogo.

2. I proprietari di terreni all'interno del centro abitato, come delimitato ai sensi del Codice della Strada, hanno l'obbligo di recintarli solidamente e completamente in modo tale da inibire l'accesso agli estranei e lo scarico dei rifiuti.

3. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo.

4. E' fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso a un livello di altezza tale da non essere potenzialmente causa di incendi o di depositi di rifiuti.

5. Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità nelle recinzioni, i proprietari non devono utilizzare materiali pericolosi in sé o per come sono impiegati.

Sanzione: se non risultano applicabili sanzioni amministrative e/o penali previste da altre norme statali, regionali o comunali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 ad € 460,00.

Art. 19- Tutela della tranquillità pubblica

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali nonché nel regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, è fatto divieto a chiunque di turbare la tranquillità pubblica. In particolare:

a) nelle piazze, nelle strade o in altri spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, è vietato emettere suoni, grida, schiamazzi o altri rumori tali da arrecare disturbo o molestia;

b) nei luoghi di cui alla precedente lettera a) è vietato l'uso di qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni dalle ore 24,00 alle ore 07,00 nel periodo invernale e dalle ore 01,00 alle ore 07,00 nel periodo estivo (1° luglio - 31 agosto) del giorno successivo e, in qualsiasi orario, di utilizzare impianti di amplificazione ed i relativi diffusori, salva, in ogni caso, l'autorizzazione del Comune.

2. Gli esercenti il commercio al dettaglio e le attività artigianali, di servizio, di somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese quelle svolte nei circoli privati, nonché i titolari di licenze per dare spettacoli o trattenimenti pubblici hanno l'obbligo di adottare misure volte a contenere i fenomeni di degrado e di disturbo alla tranquillità pubblica. Alle autorizzazioni ed alle licenze di polizia per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo sono apposte le prescrizioni previste dai commi 3 e 4 del presente articolo.

3. In particolare, i soggetti di cui al precedente secondo comma adottano gli accorgimenti e le misure, di carattere strutturale e funzionale, affinché sia evitata, dalle ore 24,00 (periodo invernale) o dalle ore 01,00 (periodo estivo) alle ore 07,00 del giorno successivo, la propagazione di suoni e rumori che sia udibile ad una distanza di almeno 15 metri dai locali nei quali si svolge l'attività.

4. I soggetti di cui al precedente comma secondo hanno altresì l'obbligo di:

a) sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei propri locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla tranquillità pubblica e privata nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici;

b) esporre, all'interno ed all'esterno del locale, appositi cartelli informativi circa l'entità delle sanzioni previste a carico di chi disturba la quiete pubblica, viola le norme poste a tutela dell'igiene o consuma alimenti o bevande, in orario non consentito, all'esterno dei locali o degli spazi di pertinenza. Il Comune predispone le formule di avvertimento che il gestore è tenuto a riportare, in modo chiaro e ben leggibile, sui cartelli di cui al precedente periodo.

5. La ripetizione, nel periodo di 6 mesi, della violazione, accertata con provvedimento esecutivo, per l'inosservanza dei precetti di cui ai precedenti commi del presente articolo può concorrere a configurare l'abuso del titolo previsto dall'articolo 10, R.D. n. 773/1931, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ai fini della sospensione dell'autorizzazione, o dell'atto equivalente, di cui sia in possesso il titolare del pubblico esercizio. Nei casi più gravi, può esserne disposta la revoca.

Sanzione: se non risultano applicabili sanzioni amministrative e/o penali previste da altre norme statali, regionali o comunali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 ad € 500,00.

Art. 20 - Tutela della convivenza civile

1. Gli esercenti il commercio al dettaglio e le attività artigianali, di servizio, di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresa quella svolta nei circoli privati, nonché i titolari di licenze per dare spettacoli o trattenimenti pubblici debbono svolgere le rispettive attività con modalità atte ad evitare, all'interno o in prossimità dei relativi locali, assembramenti di avventori che arrechino forte disturbo all'altrui riposo e tranquillità, che impediscano o ostacolino la libera fruibilità degli spazi pubblici o che compromettano l'igiene ed il decoro della Città.

2. Costituiscono modalità idonee ad assolvere al precetto di cui al precedente comma primo:

a) l'adozione delle cautele volte a circoscrivere e contenere l'accesso e l'uscita indiscriminati delle persone nel e dal locale, tra cui le azioni atte ad evitare, anche mediante sistemi automatici, che le porte d'ingresso restino aperte, fermo restando il rispetto del Decreto del Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564;

b) l'opera di invito e di dissuasione degli avventori dal persistere nei comportamenti pregiudizievoli menzionati nel primo comma del presente

articolo;

c) la collaborazione con le Forze dell'Ordine eventualmente intervenute;

d) l'interruzione dell'attività nelle aree, esterne al locale, di cui l'esercente abbia la disponibilità in forza di un titolo idoneo, nel caso in cui, nonostante l'adozione delle cautele di cui alle precedenti lettere del presente comma, si verificassero gli eventi descritti nel primo comma del presente articolo.

3. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande costituiscono ulteriori modalità idonee ad evitare i fenomeni di cui al precedente primo comma del presente articolo:

a) la concreta prestazione del servizio assistito ai fini della consumazione dei prodotti somministrati;

b) l'utilizzazione di locali attrezzati per la somministrazione degli alimenti e delle bevande.

4. E' facoltà della Giunta Comunale, con propria deliberazione, individuare le categorie di esercenti di cui al precedente primo comma, che operino in zone determinate della città, tenute, mediante addetti all'assistenza alla clientela, adeguatamente identificabili, a:

a) invitare gli avventori a cessare eventuali comportamenti pregiudizievoli dei beni tutelati dal primo comma del presente articolo;

b) concorrere, nei limiti delle proprie attribuzioni, al mantenimento di condizioni consone alla convivenza civile all'interno del locale e nelle aree esterne di cui abbiano la disponibilità in forza di titolo idoneo, nonché nelle adiacenze del locale medesimo.

5. La violazione dei precedenti commi del presente articolo, accertata con provvedimento esecutivo, può concorrere a configurare l'abuso del titolo previsto dall'articolo 10, R.D. n. 773/1931, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ai fini della sospensione dell'autorizzazione, o dell'atto equivalente, di cui sia in possesso il titolare del pubblico esercizio. Nei casi più gravi, può esserne disposta la revoca.

Sanzione: se non risultano applicabili sanzioni amministrative e/o penali previste da altre norme statali, regionali o comunali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 ad € 460,00.

Art. 21 - Circoli privati

Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui al precedente articolo 20.

Sanzione: se non risultano applicabili sanzioni amministrative e/o penali previste da altre norme statali, regionali o comunali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 ad € 460,00.

Art. 22 – Orari di lavoro delle attività rumorose

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e siano comunque effettuati nei seguenti orari:

dal 15 maggio al 15 settembre dalle ore 06:30 alle ore 14:30

dal 16 settembre al 14 maggio dalle ore 07:00 alle ore 16:00 con interruzione dalle ore 13:00 alle ore 14:00

5. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione, nonché più in generale nei cantieri edili.

6. Qualsiasi esercizio di professioni, arti o mestieri rumorosi o incomodi deve svolgersi adottando tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo ed esclusivamente nei seguenti orari

dal 15 maggio al 15 settembre dalle ore 06:30 alle ore 19:30 con interruzione dalle ore 14:00 alle ore 17:00

dal 16 settembre al 14 maggio dalle ore 07:00 alle ore 19:00 con interruzione dalle ore 13:30 alle ore 14:30

Sanzione: se non risultano applicabili sanzioni amministrative e/o penali previste da altre norme statali, regionali o comunali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 ad € 460,00.

Art. 23 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione dei locali, diversi da esercizi pubblici, commerciali ed artigianali, in cui lo strumento musicale è usato.

Sanzione: se non risultano applicabili sanzioni amministrative e/o penali previste da altre norme statali, regionali o comunali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 24 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

Sanzione: se non risultano applicabili sanzioni amministrative e/o penali previste da altre norme statali, regionali o comunali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 25 - Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore

1. Fermi restando i limiti previsti dall'articolo 155 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della strada", nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi.

Sanzione: se non risultano applicabili sanzioni amministrative e/o penali previste da altre norme statali, regionali o comunali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 26 - Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici

1. E' tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo:

- a) in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno affiggere appositi cartelli pubblicizzanti il divieto ed assicurare, con proprio personale, un'assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell'ordine;
- b) all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunita' varie, uffici pubblici e ricoveri di animali (canile, gattile, etc.), nonche' entro un raggio di 200 metri da tali strutture;
- c) in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano o siano presenti delle persone.

2. La vendita negli esercizi commerciali abilitati e' consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalita' stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che puo' essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravita' dell'infrazione, potra' disporre, in aggiunta alle altre sanzioni, il divieto di prosecuzione della vendita.

3. In considerazione del particolare rischio che si potrebbe configurare e' tassativamente vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici.

4. Per quanto concerne i posteggi assegnati nelle aree mercatali, fatti salvi i limiti e le modalita' di legge richiamate nel precedente comma 2, la vendita e' subordinata all'installazione presso ogni posteggio di almeno due estintori, posti ai due angoli del banco.

5. Per tale violazione è sempre disposto il sequestro amministrativo ai fini della confisca dei mezzi utilizzati, della merce e dei proventi derivanti da attività illecita.

Sanzione: se non risultano applicabili sanzioni amministrative e/o penali previste da altre norme statali, regionali o comunali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

TITOLO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE

Art. 27 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

1. Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa autorizzata ed esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.

2. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino.

3. le vetrine dei negozi, pubblici esercizi e degli esercizi commerciali in genere, su tutto il territorio comunale, anche temporaneamente in stato di inattività o dismessi devono essere tenute pulite e in ordine, oppure devono essere dotate di adeguata tamponatura entro 30 giorni ed in ogni caso entro il termine e secondo le modalità eventualmente disposte dall'amministrazione.

Sanzione: se non risultano applicabili sanzioni amministrative e/o penali previste da altre norme statali, regionali o comunali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 28 - Negozi e articoli per soli adulti

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, che abbiano l'ingresso distante almeno 200 metri da scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.

2. Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.

Sanzione: se non risultano applicabili sanzioni amministrative e/o penali previste da altre norme statali, regionali o comunali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 29 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi, nelle vetrine esposti al pubblico o per strada

1. Ogni merce esposta per la vendita non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.

2. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.

3. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.

4. E vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

Sanzione: se non risultano applicabili sanzioni amministrative e/o penali previste da altre norme statali, regionali o comunali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 30 - Mestieri ambulanti e altre attività

Fatte salve le norme per il commercio su area pubblica, è vietato esercitare mestieri ambulanti o altre attività nell'ambito del territorio comunale senza rispettare le specifiche disposizioni contenute nei provvedimenti comunali in materia. Tutti i mestieri ambulanti non previsti da tali disposizioni sono considerati vietati. Per tali violazioni è sempre disposto il sequestro amministrativo ai fini della confisca dei mezzi utilizzati e dei proventi derivanti da attività illecita. L'amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o per determinati luoghi o situazioni, può impartire specifiche disposizioni per l'esercizio o la sospensione temporanea delle attività di cui trattasi.

Sanzione: se non risultano applicabili sanzioni amministrative e/o penali previste da altre norme statali, regionali o comunali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 31 - Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche anche in base alle prescrizioni che potranno volta per volta essere stabilite dal comune; in particolar modo le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori di rifiuti differenziati.

2. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.

3. A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.

4. Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:

a) attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;

b) tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione.

5. L'amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni può, con specifica ordinanza, impartire disposizioni o specificazioni.

Sanzione: se non risultano applicabili sanzioni amministrative e/o penali previste da altre norme statali, regionali o comunali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 32 - Raccolta stracci o altri oggetti

1. Chiunque svolge l'attività di raccolta autorizzata di stracci o altri oggetti usati, deve aver cura che durante le operazioni di raccolta o sgombero non vengano a crearsi situazioni di pericolo o di ingombro del suolo pubblico, nonché di disagio o fastidio per la cittadinanza.

Art. 33 - Locali di noleggio di velocipedi

1. Fuori dall'esercizio di mestieri ambulanti, è vietato effettuare attività di noleggio di acceleratori di andatura, velocipedi senza la prescritta autorizzazione comunale e senza rispettare le prescrizioni contenute nella stessa.

2. Fatte salve le norme statali e regionali in materia, i mezzi concessi in noleggio devono essere di costruzione solida e sicura, e mantenuti sempre in buono stato.

3. Tutti i mezzi concessi in noleggio devono essere dotati di polizza assicurativa di responsabilità civile e per danni a terzi.

5. Per tale violazione è sempre disposto il sequestro amministrativo ai fini della confisca dei mezzi utilizzati, della merce e dei proventi derivanti da attività illecita.

Sanzione: se non risultano applicabili sanzioni amministrative e/o penali previste da altre norme statali, regionali o comunali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

TITOLO V - SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

SEZIONE I - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art. 34 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

2. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione è soggetto alla sanzione di cui all'art. 37 co.

8. In caso di mancata ottemperanza gli organi deputati al controllo avranno facoltà quando possibile, eventualmente eliminando i vincoli imposti con catene o altri ancoraggi a protezione, di rimuovere e quindi custodire tali oggetti a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Art. 35 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità

1. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto al Settore competente che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.

2. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 37 co.8. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

SEZIONE II - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI

Art. 36 - Sistema sanzionatorio

2. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

3. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.

4. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è individuata nel Dirigente del Settore competente per materia che provvederà alla individuazione del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art.16 della legge n.689/1981.

Art. 37 - Sanzioni accessorie e ripristino.

1. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

2. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione

della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

3. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

4. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

5. In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie indicate nei commi successivi, consegue la sanzione accessoria della cessazione dell'attività illecita e/o, a seconda dei casi, della rimozione delle opere abusive e del ripristino, a carico del trasgressore. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.

6. Chiunque viola le prescrizioni dei titoli abilitativi previsti ai sensi del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli abilitativi di competenza del Comune.

7. Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo abilitativo, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

8. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida di cui all'art.34 o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 460,00.

9. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 è inoltre

sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 38 - Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le norme contenute in regolamenti/ordinanze/provvedimenti comunali antecedenti e in contrasto con il presente regolamento.